

Regolamento di attuazione del “Piano di Indirizzo Forestale” della Comunità Montana Lario Orientale

Stralcio della ex Comunità Montana della Valle San Martino (Comuni di Calolziocorte, Caprino Bergamasco, Carenno, Cisano Bergamasco, Erve, Monte Marenzo, Pontida, Torre de’ Busi, Vercurago)

Sommario

Parte I - Generalità	3
Art. 1 – Durata e ambito di applicazione	3
Art. 2 – Elementi costitutivi del Piano	3
Art. 3 – Attuazione del Piano	4
Art. 4 – Interventi correttivi del Piano	4
4.1 Rettifiche	4
4.2 Modifiche	5
4.3 Varianti	5
4.4 Procedure di approvazione	5
Art. 5 – Raccolta ed elaborazione dati per la gestione e la revisione del Piano	5
Art. 6 – Sistema Informativo Territoriale Forestale (SITFOR)	6
Parte II – Rapporti con la Pianificazione Territoriale	6
Art. 7 – Rapporti col Piano Territoriale Regionale (PTR)	6
Art. 8 – Rapporti col Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)	6
Art. 9 – Rapporti colla Rete Ecologica Regionale RER	7
Art. 10 - Rapporti con la pianificazione comunale (PGT)	7
Art. 11 - Rapporti col Piano Cave Provinciale (PCP)	7
Art. 12 - Rapporti col Piano di bacino del fiume Po: Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)	8
Art. 13 - Rapporti col Piano Faunistico Venatorio Regionale	8
Art. 14 – Rapporti coi Piani di gestione siti NATURA 2000	8
Art. 15 – Rapporti coi Piani Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS)	9
Art. 16 – Rapporti coi Piani del Verde	9
Art. 17 – Rapporti con la pianificazione assestamentale (PAF)	9
Parte III – Formazioni forestali e non forestali	10
Art. 18 - Soprassuoli arborei	10
Art. 19 – Formazioni vegetali irrilevanti	10
Art. 20 – Arboricoltura da legno	10
Art. 21 – Sistemi verdi “fuori foresta”	10
Parte IV – Tutela e Trasformazione del bosco; vincolo idrogeologico	10
Art. 22 – Autorizzazione unica per trasformazione del bosco e vincolo idrogeologico	11
Art. 23 – Tipi di trasformazioni ammesse	11
Art. 24 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta (urbanistiche)	11

Art. 25 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (agricoltura).....	11
Art. 26 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (biodiversità e paesaggio)	12
Art. 27 – Trasformazioni speciali non cartografate	12
Art. 28 – Suddivisione dei boschi in base alla trasformabilità.....	13
Art. 29 – Boschi non trasformabili: individuazione e trasformabilità	13
Art. 30 – Boschi soggetti a trasformazione esatta: individuazione e trasformabilità	14
Art. 31 – Boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale: individuazione e trasformabilità.....	15
Art. 32 – Boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali: individuazione e trasformabilità	15
Art. 33 – Ulteriori aree boscate soggette a trasformazione esatta (a finalità urbanistica): individuazione	15
Art. 34 – Soglia di compensazione.....	16
Art. 35 – Rapporti di compensazione	16
Art. 36 – Interventi esonerati dall’obbligo di interventi compensativi	16
Art. 37 – Interventi con obblighi di interventi compensativi ridotti	17
Art. 38 – Interventi compensativi ammessi.....	17
Art. 39 – Localizzazione degli interventi compensativi ammessi	18
Art. 40 – Albo delle Opportunità di compensazione	18
Art. 41 - Limite massimo di superficie boscata trasformabile nel periodo di validità del Piano.....	18
Art. 42 – Monetizzazioni e cauzioni.....	18
Parte V – Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale	19
Art. 43 – Il Piano VASP	19
Art. 44 – Piano VASP: contenuti	19
Parte VI – Attività selvicolturali.....	19
Art. 45 – Destinazione selvicolturale dei boschi.....	19
Art. 46 – Modelli selvicolturali.....	19
Parte VII – Parte finanziaria.....	20
Art. 47 - Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici.....	20
Art. 48 – Programmi trasversali da finanziare	21
Art. 49 – Classificazione degli interventi da finanziare in base a importanza e urgenza	21
Parte VIII – Allegati	21
Allegato 1 – Strade agro-silvo-pastorali esistenti.....	22
Allegato 2 – Strade agro-silvo-pastorali previste (in progetto)	25
Allegato 3 – Specie utilizzabili	26
Allegato 4 – Norme Forestali Regionali colle deroghe accordate	26
Allegato 5 – Modelli selvicolturali	26

Parte I - Generalità

Art. 1 – Durata e ambito di applicazione

Il presente Piano di Indirizzo Forestale (di seguito anche PIF) della Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino è relativo alla zona già compresa nella ex Comunità Montana della Valle San Martino, precisamente al territorio dei Comuni di Calolziocorte, Caprino Bergamasco, Carenno, Cisano Bergamasco, Erve, Monte Marenzo, Pontida, Torre de' Busi, Vercurago.

Il PIF ha durata indefinita dalla data di approvazione, ma viene periodicamente aggiornato mediante le procedure indicate all'articolo 4.

Il PIF si applica:

- alle superfici classificate bosco ai sensi dell'art.43 della l.r. 31/2008;
- alle superfici non boscate soggette al “vincolo idrogeologico” e al “vincolo per altri scopi” di cui agli articoli 1, 7 e 17 del r.d. 3297/1923;
- al restante territorio, limitatamente a quanto concerne le previsioni di intervento, i finanziamenti pubblici, gli interventi compensativi e le prescrizioni riguardanti gli imboschimenti e la realizzazione di sistemi verdi.

Art. 2 – Elementi costitutivi del Piano

Il presente PIF è costituito da:

- Relazione, contenente i Modelli Selvicolturali, previsti dall'art. 50 c. 6 della l.r. 31/2008;
- Regolamento di attuazione (Norme Tecniche di Attuazione);
- Tavole:
 - Tavola 1: Carta d'uso del suolo;
 - Tavola 2: Carta dei tipi forestali
 - Tavola 3: Carta dei vincoli
 - Tavola 4: Carta delle macroaree
 - Tavola 5: Carta delle attitudini funzionali del territorio boschivo (che indica però la funzione prevalente e non le attitudini)
 - Tavola 6: Carta della conformatizzazione al PIF delle trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta
 - Tavola 6 A: Carta per la valutazione della compatibilità degli strumenti urbanistici comunali
 - Tavola 7: Carta delle trasformazioni ammesse a fini agricoli e ambientali
 - Tavola 8: Carta delle superfici destinate a compensazione
 - Tavola 9: Carta dei modelli selvicolturali
 - Tavola 10: Carta delle azioni di piano
 - Tavola 11: Carta della viabilità silvo-pastorale
 - Tavola 12: Carta dell'accessibilità
 - Tavola 13: Proposte di integrazione e modifica dei perimetri degli ambiti a valenza paesistica
 - Tavola 13 A: Sovrapposizione tra superficie boscata e ambiti paesistici di cui alla tavola e2.2 PTCP
 - Tavola 14: Ambiti boscati costituenti gli elementi di rilevanza paesistica locale
 - Tavola 15: Elementi per la rete ecologica provinciale
 - Tavola 16: Boschi di eccellenza
- Schede descrittive delle macroaree
- Schede descrittive dei tipi forestali.

Art. 3 – Attuazione del Piano

In rapporto ai diversi indirizzi, direttive e prescrizioni il piano si attua attraverso:

- le politiche di finanziamento della Comunità Montana alle azioni previste in coerenza con le previsioni delle misure di sostegno al settore agro forestale;
- l'azione di indirizzo sulla gestione dei finanziamenti comunitari, nazionali e regionali di settore forestale ed ambientale;
- la redazione e l'attuazione dei programmi di intervento mediante la partecipazione di Enti Locali, imprenditori agricoli e forestali in forma singola o associata, privati, associazioni;
- iniziative specifiche finanziate dalla Comunità Montana nell'ambito dei suoi programmi di attività, anche con il concorso di contributi e finanziamenti privati;
- il completamento degli indirizzi dei PTCP e la messa a disposizione, per il territorio di competenza, di scenari coordinati di valorizzazione ambientale;
- raccordo con la pianificazione urbanistica e supporto informativo e tecnico alle amministrazioni comunali per la redazione degli strumenti di pianificazione comunale di cui all'art. 6 della L.R. 12/2005;
- il supporto formativo, informativo e la concessione di aiuti agli imprenditori agricoli e forestali;
- il raccordo con la pianificazione Antincendio Boschivo Regionale e locale;
- l'utilizzo dei fondi compensativi di cui alla d.G.r. VIII/675 del 21 settembre 2005;
- i servizi erogati dall'Ufficio Agricoltura e Foreste della Comunità Montana;
- il monitoraggio delle attività da parte della Comunità Montana.

La realizzazione delle previsioni di piano si attua secondo i seguenti livelli di azione:

- Indirizzi culturali: linee guida per la gestione del bosco, contenenti norme, suggerimenti ed indicazioni per il trattamento dei soprassuoli;
- Azioni per la valorizzazione delle attitudini: serie di proposte progettuali di rafforzamento del settore forestale, distinte secondo le differenti funzioni dei soprassuoli;
- Programma di manutenzione delle infrastrutture viarie: programma per la manutenzione straordinaria e il completamento della rete viaria silvo-pastorale.

Art. 4 – Interventi correttivi del Piano

Il piano è sottoposto ad aggiornamento periodico, secondo necessità.

Rettifiche, modifiche e varianti del PIF vengono disciplinate dalle disposizioni normative vigenti (art. 47 c. 4 l.r. 31/2008); in particolare si stabilisce che:

4.1 Rettifiche

Costituiscono rettifica i provvedimenti di aggiornamento a contenuto vincolato. Le rettifiche sono approvate con provvedimento del dirigente (o del funzionario responsabile) della Comunità montana. A titolo non esaustivo si elencano i seguenti provvedimenti a contenuto vincolato:

- correzioni tecniche quali quelle legate a meri errori materiali nelle cartografie (es.: perimetrazione del bosco, tipi forestali, ecc.) o ad adeguamenti per modifiche normative (es.: modifica della definizione di bosco) o per cambi di destinazione d'uso (es. recepimento delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco già rilasciate o nuovi boschi creati ecc.);
- correzione di errori materiali di tracciato o di rilievo di strade del piano VASP, eliminazione di strade non più esistenti (es. per fenomeni franosi) e la presa d'atto di strade tolte dal novero delle "strade V.A.S.P." (purché non soggette a impegno di mantenimento come V.A.S.P. a causa di contributi pubblici precedentemente erogati);
- l'inserimento nel piano V.A.S.P. di progetti (ampliamenti, prolungamenti o passaggi di classe) contenuti in PAF già approvati e sottoposti, se del caso, a valutazione di incidenza;

Le rettifiche, che per il loro contenuto vincolato sono escluse da VAS e VIC, vanno comunicate periodicamente alla Regione Lombardia e ad ERSAF per l'aggiornamento dei dati cartografici, inviando loro i poligoni digitali aggiornati.

4.2 Modifiche

Costituiscono modifica i provvedimenti di aggiornamento a contenuto discrezionale, che sono stati esonerati dal processo di Valutazione Ambientale Strategica, anche a seguito di "Verifica di assoggettabilità". A titolo non esaustivo si elencano i seguenti provvedimenti:

- variazioni dei criteri di priorità e urgenza per l'assegnazione dei finanziamenti pubblici stabiliti dal PIF (indici di priorità ed urgenza delle schede degli indirizzi colturali e delle schede delle azioni speciali di piano);
- riconoscimento della qualifica di "strade V.A.S.P" a strade già esistenti;
- modifiche della perimetrazione del bosco a livello locale, qualora comportino scelte discrezionali in particolare in merito alla destinazione urbanistica delle aree, alla trasformabilità o al rapporto di compensazione;
- l'adeguamento delle Norme Forestali del Piano di Indirizzo Forestale a seguito di correzioni materiali o di adeguamento all'evoluzione normativa.

4.3 Varianti

Costituiscono variante i provvedimenti di aggiornamento a contenuto discrezionale, che devono essere sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica e a Valutazione di Incidenza. A titolo non esaustivo si elencano i seguenti provvedimenti:

- revisione generale a scala territoriale dei criteri di trasformabilità dei boschi e dei rapporti di compensazione;
- varianti sostanziali delle Norme Tecniche Attuative del Piano di Indirizzo Forestale;
- varianti sostanziali al Regolamento forestale;

4.4 Procedure di approvazione

Le procedure amministrative per gli interventi correttivi del PIF sono le seguenti:

- **RETTIFICHE:** sono approvate con provvedimento del responsabile del Servizio Agricoltura, Forestazione e Ambiente della Comunità Montana e a cui viene affidata la gestione del piano.
- **MODIFICHE:** sono adottate con deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana e successivamente approvate da Regione Lombardia;
- **VARIANTI:** Sono soggette alle medesime procedure previste per l'approvazione del PIF.

Art. 5 – Raccolta ed elaborazione dati per la gestione e la revisione del Piano

Al fine di assicurare un costante monitoraggio del sistema forestale e l'aggiornamento del PIF la Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino, attraverso i propri uffici, si fa carico di:

- a) raccogliere ed elaborare i dati attinenti al sistema forestale che abbiano ricadute sul piano territoriale e ambientale (interventi di sistemazione, di miglioramento e potenziamento delle superfici boscate; interventi di trasformazione e di compensazione assentiti; monitoraggio delle trasformazioni indotte dagli strumenti di pianificazione e dai piani di settore -viabilità, cave, ecc.-);
- b) raccordare le proprie attività con il Sistema Informativo Territoriale della Provincia e garantire servizi a favore degli Enti locali e dei diversi soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione del patrimonio forestale e ambientale, assicurando la gestione delle informazioni.

Art. 6 – Sistema Informativo Territoriale Forestale (SITFOR)

Ai fini del monitoraggio delle politiche di settore e per l'attuazione delle stesse è istituito il Sistema Informativo Territoriale Forestale (SITFOR) per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati del settore forestale. La gestione dello stesso è di competenza dell'Ufficio Agricoltura e Foreste della Comunità Montana.

Il SITFOR sviluppa le proprie attività in coerenza e nel rispetto delle norme tecniche del Sistema Informativo Territoriale Provinciale. Nell'ambito del SITFOR confluiranno le informazioni e le funzioni attribuite alla Comunità Montana dal Sistema Informativo Forestale Regionale.

Il SITFOR è strumento operativo di raccordo e di servizio agli uffici della Comunità Montana, agli enti locali e territoriali e a singoli utenti, ai fini di una più funzionale, trasparente ed allargata gestione delle informazioni.

Parte II – Rapporti con la Pianificazione Territoriale

Art. 7 – Rapporti col Piano Territoriale Regionale (PTR)

Ai fini della tutela del paesaggio, i contenuti normativi di cui al presente PIF sono coerenti coi criteri di cui al D. Lgs 42/2004 e coi contenuti ed indirizzi del PTR. Ai sensi e per gli effetti dei combinati disposti del comma 4 dell'art. 25, del comma 2 lett. c) art. 18 e del comma 4 art. 15 della l.r. 12/2005 e s.m.i., gli effetti, in forza delle indicazioni di tutela in esso contenuti, derivanti dall'individuazione e delimitazione dei boschi e delle foreste di cui al presente PIF assumono efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di pianificazione locale, nei limiti dettati dall'art. 1 Titolo I Parte Prima del presente Regolamento di attuazione e dal comma 5 dell'art. 15 della l.r. 12/2005 e s.m.i.

Il Piano supporta il PTR (cfr l.r. 12/2005 artt. 19/22), concorrendo a caratterizzare il "Sistema Rurale Paesistico" individuato nel PTR, evidenziando i boschi di maggiore pregio, gli ambiti a prevalente valenza paesaggistica, gli ambiti agricoli, i sistemi di interesse naturalistico e gli ambiti a elevata naturalità

Art. 8 –Rapporti col Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Il Piano d'Indirizzo Forestale è uno specifico piano di settore del PTCP - approvato con D.C.P. n. 40 del 9 giugno 2014- ed è redatto in piena coerenza con i suoi contenuti. Il PIF è stato redatto in coerenza anche con i criteri di cui al D. Lgs 42/2004 e risponde ai dettati della D.G.P. n. 578 del 22 febbraio 2007 "*Indirizzi per la definizione dei contenuti e degli elaborati per la componente paesistico-territoriale e indicazioni procedurali per la predisposizione dei Piani di Indirizzo Forestale (PIF) quali Piani di Settore del PTCP*".

Ai sensi delle disposizioni normative vigenti, gli effetti derivanti dall'individuazione dei boschi effettuata dal PIF assumono efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di pianificazione locale, specie per quanto attiene alla possibilità di evidenziare i dissesti nel settore forestale e di proporre opportune linee di intervento in ordine alla individuazione degli ambiti destinati all'agricoltura.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente ed in raccordo con i contenuti del PTCP, il PIF contiene:

- a) gli indirizzi strategici di sviluppo e di gestione del settore forestale in una dimensione multifunzionale, capace di assegnare alle formazioni boscate più funzioni contemporaneamente (funzione produttiva, tutela e conservazione della biodiversità, protezione idrogeologica, paesaggistica, turistico ricreativa);
- b) le linee guida di gestione delle dinamiche bosco-territorio, di gestione selvicolturale, di sviluppo della filiera bosco - legno;
- c) le norme di attuazione degli indirizzi di piano;
- d) la cartografia di piano allegata

Secondo quanto disposto dal d.lgs. 34/2018, art. 6, c. 3, **il presente PIF concorre alla redazione dei piani paesaggistici** di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 9 –Rapporti colla Rete Ecologica Regionale RER

Il PIF, attraverso l'individuazione degli ambiti boscati e degli usi del suolo caratterizza gli spazi aperti a prevalente uso agricolo-forestale, evidenzia le relazioni e le connessioni con i tessuti edificati e infrastrutturati.

In tal senso, facilita il riconoscimento degli *“Elementi per la rete ecologica”*, che concorrono a delineare il quadro di riferimento per la definizione e la realizzazione della Rete Ecologica Provinciale.

Art. 10 - Rapporti con la pianificazione comunale (PGT)

Il comma 3 dell'art. 48 della l.r. 31/2008 dispone che le delimitazioni delle superfici a bosco di cui alla Tavola “Carta dei tipi forestali”, la valenza paesaggistica delle aree boscate e le limitazioni e prescrizioni sulla trasformazione del bosco definite dal P.I.F. **sono immediatamente prevalenti ed esecutive rispetto agli atti di pianificazione locale.**

Per il Piano di Governo del Territorio, il PIF costituisce elemento irrinunciabile per la redazione del “Quadro ricognitivo e programmatico di riferimento” e del “Quadro conoscitivo del territorio comunale” di cui al comma 1 lettere a) e b) dell'art. 8 “Documento di piano” della l.r. 12/2005 e s.m.i., anche ai fini della “determinazione delle modalità di recepimento delle previsioni prevalenti dei piani di livello sovracomunale” di cui al comma 2 lettera f) dell'art. 8 della medesima l.r. 12/2005 e s.m.i..

Il piano delle regole del PGT, in fase di recepimento delle previsioni del PIF, può apportare *«rettifiche, precisazioni e miglioramenti»* alle sue determinazioni conseguenti ad analisi di maggior dettaglio, effettuate nel passaggio di scala dalla pianificazione a livello provinciale a quella comunale.

Tali *«rettifiche, precisazioni e miglioramenti»*, una volta validati dalla Comunità montana, corrispondono a rettifiche del P.I.F. ai sensi del precedente art. 4.

I PGT dovranno rilevare e verificare, a un'adeguata scala di dettaglio, gli ambiti boscati e gli altri elementi individuati dal PIF (“boschetti”, siepi, filari) e rendere conto, anche nell'ambito della VAS, delle eventuali definizioni in contrasto con le sue indicazioni.

La procedura di VAS dei PGT e dei progetti comunali, e/o la VIA, nei casi di necessità di applicazione dettati dalla normativa vigente, dovrà espressamente recepire le scelte inerenti alle superfici boscate individuate dal PIF o definite dall'analisi di maggior dettaglio del PGT o piano locale.

Il rilascio e il diniego dell'autorizzazione idrogeologica di cui all'art. 44 della l.r. 31/2008 tiene conto delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nei Piani Geologici Comunali.

Art. 11 - Rapporti col Piano Cave Provinciale (PCP)

Le attività di aggiornamento del PIF, di cui al precedente art. 4, terranno conto delle previsioni del Piano Cave Provinciale che dovessero interferire con le sue determinazioni, riconoscendo la trasformabilità dei boschi ricompresi negli Ambiti Territoriali Estrattivi o che allignano in corrispondenza delle infrastrutture strettamente necessarie all'accesso delle aree di cava e alla loro coltivazione.

Gli interventi di riassetto ambientale indicati all'art. 14 della l.r. n. 14/1998, previsti per il recupero ambientale a seguito della coltivazione, non possono essere computati tra le opere di compensazione dovute per la trasformazione dei boschi ricadenti all'interno degli Ambiti Territoriali estrattivi previsti dal Piano Cave.

Sia gli interventi di recupero ambientale sia le opere di compensazione dovranno tener conto, per le tematiche ambientali, degli indirizzi del presente piano.

Gli interventi compensativi disposti dall'Ente forestale, nel caso di trasformazioni del bosco autorizzate in ambito di ATE, non potranno essere realizzati all'interno degli ATE previsti dal Piano Provinciale Cave vigente.

In caso di modificazione del PCP, il PIF concorre al Piano Cave segnalando le aree boscate di maggior pregio che è opportuno preservare dall'attività di escavazione.

Art. 12 - Rapporti col Piano di bacino del fiume Po: Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

Il PIF recepisce i contenuti e le indicazioni del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) predisposto dall'Autorità di Bacino del fiume Po, per l'individuazione dei soprassuoli a prevalente destinazione protettiva, con specifico riguardo alla protezione del suolo e delle risorse idriche, come risultante nell'aggiornamento operato dai PGT.

Le prescrizioni contenute nei Piani Geologici Comunali sono recepite dal PIF a supporto del rilascio o del diniego delle autorizzazioni al vincolo idrogeologico.

Art. 13 - Rapporti col Piano Faunistico Venatorio Regionale

Il PIF, attraverso le proprie determinazioni, contribuisce all'attuazione delle disposizioni di cui alle L. 157/1992 e alla l.r. 26/1993, e recepisce i contenuti e le indicazioni del Piano Faunistico Provinciale Venatorio predisposto dalle Province di Bergamo e di Lecco, con specifico riguardo alla protezione della risorsa faunistica.

I modelli selvicolturali tengono conto della funzione erogata dal bosco nei confronti della fauna selvatica.

Art. 14 – Rapporti coi Piani di gestione siti NATURA 2000

Nelle sue determinazioni, il PIF tiene conto della presenza nel territorio in esame dei Siti Natura 2000:

- SIC/ZSC IT2030004 "Lago di Olginate";
- SIC/ZSC IT2030005 "Palude di Brivio";
- ZPS IT2030008 "Il Toffo"

e definisce norme e indicazioni gestionali che confermano e rafforzano le indicazioni contenute nei Piani di Gestione, nei documenti prodotti dal monitoraggio dei SIC / ZSC e nelle disposizioni normative che regolano le ZPS.

In linea generale, tali norme e indicazioni gestionali non determinano, né direttamente né indirettamente, effetti negativi sui beni e sulle ragioni che hanno motivato l'istituzione dei siti Natura 2000. Il PIF è stato sottoposto a valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e della d.G.r. n. 7/14106/2003. Col Decreto n. 1505 del 03.03.2016 della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, la Regione Lombardia ha espresso valutazione positiva. Di seguito si riportano le prescrizioni del citato decreto:

«1. siano richiamate le misure di conservazione generali e sito specifiche di cui alla d.G.r. n. 7884 del 30 luglio 2008 e ss.mm.ii. e d.G.r. 4429 del 30 novembre 2015;

2. gli interventi selvicolturali ricadenti nei Siti della Rete Natura 2000 e in formazioni boschive in continuità con quelle presenti all'interno dei Siti dovranno essere elaborati d'intesa con l'Ente gestore, eseguendo un approfondimento a livello progettuale delle fasi di cantiere al fine di evitare periodi e localizzazioni che possono interferire con gli habitat, le specie vegetali rare e/o endemiche e le fasi più sensibili delle specie di interesse comunitario;

3. le cartografie di Piano dovranno venire aggiornate e riportare gli attuali confini dei Siti della Rete Natura 2000 e del Parco Adda Nord;

4. le varianti al Piano di Indirizzo Forestale, di cui all'art. 4 delle Norme tecniche di Attuazione, dovranno essere sottoposte a Valutazione di Incidenza;

5. le prescrizioni sopracitate dovranno essere recepite, nel modo ritenuto più idoneo e funzionale, dal Piano di Indirizzo Forestale o dai suoi allegati.»

Appare utile specificare, integrando quanto sopra, che le attività selvicolturali previste dal piano che rispettano le misure di conservazione non sono soggette a valutazione di incidenza (a prescindere della concessione di eventuali deroghe alle NFR). I modelli selvicolturali contenuti nel presente PIF (art. 46) sono rispettosi delle misure di conservazione e pertanto l'esecuzione di attività selvicolturali.

Art. 15 – Rapporti coi Piani Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS)

La gestione delle aree boscate all'interno dei PLIS è normata dal presente piano di indirizzo forestale.

Art. 16 – Rapporti coi Piani del Verde

I Comuni, attraverso il PGT, possono regolamentare le aree verdi «fuori foresta», nei limiti dei vincoli già esistenti (aree protette, vincoli paesaggistici ecc.), tramite specifici «Piani del Verde», sottoposti a parere della Comunità montana.

I piani del verde, eventualmente predisposti dalle amministrazioni comunali per la gestione del proprio patrimonio arboreo, dovranno essere redatti nel rispetto delle competenze istituzionali vigenti in Regione Lombardia ed in coerenza coi contenuti del Piano di Indirizzo Forestale per tutti gli aspetti inerenti al bosco o ricadenti nella disciplina normativa forestale.

Art. 17 – Rapporti con la pianificazione assestamentale (PAF)

Il PIF prevede la necessità di redigere le revisioni dei piani scaduti e di quelli che scadranno nel periodo di validità del PIF stesso.

Alla scadenza dei piani di assestamento forestale, le deroghe al NFR attualmente concesse dalla Giunta Regionale perdono di efficacia; la programmazione dei lavori individuata da un piano scaduto rimane valida per ulteriori 15 anni, e comunque non oltre l'approvazione del piano successivo, ai fini di un possibile finanziamento pubblico. La quantificazione della ripresa rimane valida fino ad esaurimento, dopodiché sarà determinata, fino al nuovo piano, con le procedure determinate dal decreto 11371/2014, paragrafo 1.6 L) «Durata, Validità e Scadenza del Piano».

I piani di assestamento forestale si distinguono in ordinari e semplificati così come previsto dalla normativa forestale regionale vigente.

I piani ordinari sono previsti per “complessi forestali” con funzione prevalente produttiva, in cui si prevedono utilizzazioni boschive di valore tale da poter giustificare il costo di elaborazione del piano medesimo.

Successivamente all'entrata in vigore del PIF non è prevista la redazione di nuovi piani di assestamento forestale ordinari.

Per ambiti pubblici o privati con specifico interesse gestionale si prevede, in accordo con gli uffici regionali, la predisposizione e l'adozione di estratti del Piano di Indirizzo Forestale aventi valenza di strumento gestionale ed assimilabili al Piano di Assestamento semplificato. Tali estratti conterranno le linee di intervento e le proposte progettuali inerenti alle aree oggetto di interesse.

La Comunità Montana incentiva la redazione dei suddetti estratti come base di accordi per la gestione forestale.

Parte III – Formazioni forestali e non forestali

Art. 18 - Soprassuoli arborei

Il P.I.F. individua i boschi, secondo i dettati dell'art. 42 della l.r. 31/2008 e li classifica sulle diverse tipologie forestali rappresentandoli sulla Tavola n. 2 "Carta dei tipi forestali", redatta alla scala 1:10.000.

Eventuali neo-colonizzazioni forestali saranno classificate bosco, secondo i dettati dell'art. 42 della l.r. 31/2008, solo in occasione di varianti, ed eventualmente di modifiche, al PIF.

Si specifica che nel presente PIF le appendici boscate contigue a superfici forestali o i corridoi di connessione tra superfici boscate sono state perimetrate, in via prudenziale, come bosco, indipendentemente dalla loro larghezza, purché il corpo principale soddisfi le caratteristiche di cui al comma 1 dell'art. 42 della l.r. 31/2008 (superficie superiore ai 2000 mq e lato minore non inferiore a 25 m). Fanno comunque eccezione i filari e le formazioni arboree lineari di composizione ed origine nettamente distinguibile da quella del bosco limitrofo.

In caso si dovessero rilevare errori di classificazione, si procede con provvedimento di "rettifica" come da articolo art. 4 del presente Regolamento di attuazione del PIF.

Art. 19 – Formazioni vegetali irrilevanti

I soprassuoli arborei non classificabili come bosco ricompresi nella tipologia delle "formazioni vegetali irrilevanti" di cui all'art. 42, comma 4 lettera d) della l.r. 31/2008, sono nettamente marginali, poco diffusi e sostanzialmente compresi all'interno dei tessuti urbani, edificati e infrastrutturati.

Tali popolamenti non sono stati individuati dagli elaborati cartografici del PIF e sono composti, in prevalenza, da specie che si sono diffuse spontaneamente su ambiti con condizioni stazionali che non sono idonee per un'evoluzione del popolamento verso formazioni arboree stabili.

In particolare, come previsto dalla d.G.r. 2024/2006, nel caso di popolamenti composti in prevalenza da specie esotiche di origine artificiale, in abbandono o diffusasi spontaneamente, costituitisi in situazioni di cave e discariche, scarpate, argini di strade, ferrovie e canali, il definitivo riconoscimento come "formazioni vegetali irrilevanti" avverrà solo in occasione di verifica di dettaglio da parte della Comunità Montana. A tal fine, *Robinia pseudoacacia* non è da considerarsi specie esotica

In caso delle predette verifiche di dettaglio, nonché di errori, omissioni, o modifiche normative si procede con provvedimento di "rettifica" come da articolo art. 4 del presente Regolamento di attuazione del PIF.

Art. 20 – Arboricoltura da legno

Il Piano non si avvale della facoltà di regolamentare l'arboricoltura da legno nei parchi, nei siti natura 2000 e nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

Art. 21 – Sistemi verdi "fuori foresta"

Il Piano non si avvale della facoltà di regolamentare i soprassuoli arborei ed arbustivi "fuori foresta" nei parchi, nei siti natura 2000 e nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

Parte IV – Tutela e Trasformazione del bosco; vincolo idrogeologico

Art. 22 – Autorizzazione unica per trasformazione del bosco e vincolo idrogeologico

Le delimitazioni delle superfici a bosco, la valenza paesaggistica delle aree boscate, le limitazioni e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco definite dal P.I.F. sono immediatamente prevalenti ed esecutive rispetto agli atti di pianificazione locale, giusto il comma 3 dell'art. 48 della l.r. 31/2008.

Ai sensi dell'art. 43, comma 2 della l.r. 31/2008 gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dall'Ente Forestale (Comunità montana), per il territorio di rispettiva competenza, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.

La richiesta di trasformazione del bosco per superfici superiori a 100 mq dovrà essere supportata da apposita relazione forestale di dettaglio eventualmente riportante anche gli interventi di compensazione, dal progetto definitivo dei lavori comprensivo delle attività di recupero della valenza naturale dei luoghi e degli interventi di compensazione e, se necessario, da apposita relazione geologica ed idrogeologica di approfondimento degli aspetti territoriali. La relazione dovrà essere redatta da dottori forestali o dottori agronomi. Eventuali progetti di interventi compensativi dovranno essere redatti da dottori forestali o dottori agronomi; sono fatti salvi gli interventi ad esclusivo carico della viabilità o di sistemazioni idrauliche attraverso manufatti (es. briglie), che possono essere progettati, diretti o collaudati anche da altri professionisti competenti e abilitati.

Ai sensi dell'art. 44, c. 2 bis della l.r. 31/2008, l'autorizzazione al vincolo idrogeologico è assorbita, sotto il profilo amministrativo, dall'eventuale autorizzazione alla trasformazione del bosco di cui all'art. 43 della l.r. 31/2008.

Per quanto non espressamente previsto nell'ambito delle Norme di cui al presente Titolo III del Regolamento del PIF, si rimanda alla normativa vigente

Art. 23 – Tipi di trasformazioni ammesse

Il Piano di Indirizzo Forestale definisce le seguenti categorie di trasformazione del bosco:

- Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta,
- Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale;
- Trasformazioni speciali non cartografate.

Le trasformazioni sono inoltre sottoposte a compensazione tramite intervento compensativo o monetizzazione, secondo i rapporti di compensazione di cui al successivo art. 35.

Art. 24 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta (urbanistiche)

Costituiscono trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta le trasformazioni in ambito urbanistico (previsioni di espansione e trasformazione di PRG e PGT), perimetrare con la voce "Ambiti di trasformazione" nella "Carta della conformatizzazione al PIF delle trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta" (Tavola n. 6) e in ambito estrattivo (nelle aree delimitate dal Piano Cave Provinciale e riportate nella predetta Tavola)

Art. 25 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (agricoltura)

Costituiscono "trasformazioni ordinarie a delimitazione areale" le trasformazioni di boschi finalizzate esclusivamente all'utilizzo agricolo dei terreni.

Lo scopo è quello di favorire il ripristino dell'agricoltura su superfici che in passato sono state stabilmente utilizzate a fini agricoli (coltivi, prati, pascoli ecc.) e sono state colonizzate dal bosco in epoca storica relativamente recente, possono essere considerate di scarso valore ecologico, paesaggistico e selvicolturale.

Tale trasformazione deve essere favorita su terrazzamenti ancora in buono stato di conservazione, in quanto la presenza del bosco può determinare l'insorgenza di fenomeni di dissesto.

L'autorizzazione è subordinata al fatto che le aree da trasformare siano ricomprese dai Piani di Governo del Territorio fra le aree agricole ai sensi del Titolo III della l.r. 12/2005.

Le autorizzazioni sono rilasciate a seguito di puntuali valutazioni in ordine alla tipologia del soprassuolo forestale per quanto attiene alla struttura, alla forma di governo, alla tipologia forestale, alla destinazione selvicolturale assegnata dal PIF e ai caratteri stazionali, al fine di evitare danni ambientali di qualsiasi genere.

La autorizzazioni sono rilasciate:

- a imprenditori agricoli ex art. 2135 Codice Civile;
- ad altri soggetti, su superfici massime di 5.000 mq ogni venti anni per singolo nucleo familiare.

Sulle superfici agricole così recuperate non potrà comunque essere concesso il cambio di destinazione d'uso né la realizzazione di volumi edilizi residenziali per almeno 30 anni. La realizzazione di manufatti a scopo produttivo agricolo e forestale è ammessa, ma in caso in cui la trasformazione fosse stata esonerata dalla compensazione, si dovrà realizzare l'intervento compensativo come se il bosco continuasse ad esistere, come da d.g.r. 675/2005 e s.m.

La trasformazione del bosco deve essere preventivamente autorizzata sulla base di una istanza che allega i documenti indicati al paragrafo 2.2.b) della d.G.r. 675/2005 e s.m.i.: in esso è prevista un minor numero di allegati da presentare qualora la trasformazione areale sia esonerata dagli interventi compensativi.

Le micro trasformazioni a finalità agricola sono ricomprese dal PIF fra le trasformazioni speciali, alle quali si rimanda.

Art. 26 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (biodiversità e paesaggio)

Le trasformazioni a finalità naturalistica e paesaggistica sono consentite per perseguire gli obiettivi di miglioramento ambientale definiti dal PIF o previsti dai piani di gestione dei Siti Natura 2000 o dagli strumenti di pianificazione delle Aree protette o progettati dagli Enti gestori di aree protette o di Siti Natura 2000. Queste trasformazioni, finalizzate a migliorare la funzione naturalistica del popolamento arboreo, l'apertura di radure che migliorino la funzione ecotonale, l'apertura di varchi e spazi per formare ambiti con orizzonti aperti e con visivi, o quant'altro, non sottendono un diverso azionamento urbanistico dei luoghi che mantengono l'originaria classificazione e disciplina normativa.

Art. 27 – Trasformazioni speciali non cartografate

Sono considerate "Trasformazioni speciali" le trasformazioni finalizzate a realizzare:

- a) viabilità agro-silvo-pastorale prevista dal piano VASP del presente PIF;
- b) viabilità podereale e interpodereale per la gestione forestale e dei pascoli;
- c) allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
- d) ampliamenti o adeguamento di edifici, impianti o infrastrutture esistenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti;
- e) interventi di prevenzione o sistemazione del dissesto idrogeologico, da realizzarsi ove tecnicamente possibile e a parità di efficacia tramite tecniche di bioingegneria forestale;
- f) interventi funzionali alla fruizione del territorio (posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta, eccetera), purché prevalentemente in legno o pietra secondo il modello del "quaderno delle opere tipo" prodotto da ERSAF;
- g) piccole opere di approvvigionamento idrico o piccole derivazioni d'acqua o piccole centraline idroelettriche;
- h) opere pubbliche e opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti privati a scomuto degli oneri di urbanizzazione;
- i) opera di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico;
- j) reti di pubblica utilità (quali elettrodotti, acquedotti ecc);

- k) realizzazione delle opere antincendio boschivo e di prevenzione dei rischi di incendio boschivo, realizzate secondo le prescrizioni del “Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”;
- l) miniere e discariche previste in atti di programmazione o pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale;
- m) capanni a servizio della castanicoltura da frutto fino a 10 mq, nei castagneti da frutto esistenti o da recuperare indicati in tavola 10 “Carta delle azioni di piano”;
- n) piccole trasformazioni agrarie non cartografabili in aree di pertinenza di edifici esistenti su superficie massima di 2.000;
- o) piccole trasformazioni agrarie non cartografabili su terrazzamenti esistenti o in ampliamento di pascoli o prato pascoli esistenti, fino a 5.000 mq;
- p) micro trasformazioni di natura edilizia a finalità esclusivamente agricola (es. capanni per la legna, selciati o caselli per gli attrezzi), su superficie di massimo 100 mq, purché previsti dagli strumenti urbanistici comunali e prioritariamente in prossimità di edifici esistenti;
- q) realizzazione di tracciati per pratiche sportive (parchi sospesi, percorsi ed aree per biciclette), purché di limitato impatto ambientale e paesaggistico;
- r) le trasformazioni a finalità ambientale di cui all’art. 26 previste dai piani delle aree protette e dei siti

In sede di rilascio dell’autorizzazione, l’areale idoneo alla trasformazione dovrà comunque trovare un riscontro di dettaglio mediante una effettiva valutazione delle caratteristiche del soprassuolo (struttura, forma di governo, tipologia forestale, destinazione selvicolturale, pendenza ed esposizione) al fine di evitare qualsiasi danno ambientale e di realizzare la trasformazione in boschi di minore pregio naturale e selvicolturale; se possibile e razionale, i predetti interventi sono realizzati fuori dal bosco.

Ad eccezione degli interventi indicati ai punti a) ed f), le predette trasformazioni possono essere realizzate nei “boschi non trasformabili” esclusivamente se si dimostra l’impossibilità a realizzarle altrove e limitando al massimo l’impatto sul “bosco non trasformabile”, in termini dimensionali, paesaggistici ed ambientali.

Art. 28 – Suddivisione dei boschi in base alla trasformabilità

Il PIF classifica i boschi in base alla trasformabilità:

- boschi soggetti a trasformazione esatta;
- boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale;
- boschi non trasformabili, da intendersi come boschi in cui sono possibili solo trasformazioni speciali.

Art. 29 – Boschi non trasformabili: individuazione e trasformabilità

Gli interventi di trasformazione di cui all’art. 43 della l.r. 31/2008, non sono consentiti:

- a. Soprassuoli forestali compresi entro la fascia A del PAI, come risultante dall’aggiornamento dei PGT;
- b. Soprassuoli forestali appartenenti alla tutela di I livello del PTCP della Provincia di Bergamo, cioè localizzati nel perimetro individuato dall’ art. 54 delle NTA del PTCP e cartografati nella tavola E2_2 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- c. Boschi compresi nelle componenti agricole di prevalente valenza ambientale di cui all’art. 49 comma 4 lettera d delle NTA dell’adeguamento del PTCP della Provincia di Lecco;
- d. Soprassuoli forestali ritenuti fondamentali per la sopravvivenza di alcuni corridoi ecologici che collegano i versanti boscati con i popolamenti di fondovalle, ossia in corrispondenza dei varchi riportati nello strato “Rete Ecologica Regionale” del Geoportale della Lombardia e in corrispondenza delle “Aree critiche per la rete ecologica” indicate in Tavola 15 “Elementi per la rete ecologica provinciale”;

- e. Aree boscate incluse tra le aree di interesse strategico per la continuità della rete ecologica di cui all'art. 49 comma 4 lettera c delle NTA dell'adeguamento del PTCP della Provincia di Lecco, coincidenti con i settori di ecopermeabilità potenziale della rete ecologica;
- f. I boschi compresi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico laghi e fiumi ai sensi dell'art. 142, c. 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 42/2004;
- g. Peculiarità forestali individuate con le indagini del PIF: i castagneti da frutto in attualità di coltivazione e da recuperare, indicati rispettivamente ai punti 3.2 e 3.3 della Tavola 10 "Carta delle Azioni di piano", la faggeta monumentale di Prato della Costa, il bosco di proprietà della Comunità Montana a Monte Marenzo, le formazioni igrofile indicate al punto 5.3 della Tavola 10 "Carta delle Azioni di piano";
- h. nei boschi appartenenti alle tipologie forestali, come individuati nella Tavola 3 "Carta dei Tipi forestali": Querceto di roverella dei substrati carbonatici, Querceto di rovere dei substrati carbonatici dei suoli mesici, Acero frassinetto con faggio (escluse le neoformazioni di età inferiore a 30 anni), Acero frassinetto con *Ostrya* (escluse le neoformazioni di età inferiore a 30 anni), Acero frassinetto tipico (escluse le neoformazioni di età inferiore a 30 anni), le alnete di ontano nero e i saliceti;
- i. soprassuoli forestali ricadenti nella classe di fattibilità 4 in accordo con le indicazioni riportate nelle carte e delle norme di fattibilità geologica degli strumenti urbanistici comunali (non riportati nella tavola 6A).
- j. "boschi non trasformabili" individuati con apposito simbolo grafico nella "Carta delle trasformazioni" (Tavola n. 6 A);
- k. boschi che le carte di fattibilità geologica dei PGT abbiano compreso all'interno della classe di fattibilità 4;
- l. boschi a destinazione selvicolturale "protettiva" e a destinazione selvicolturale "naturalistica", come perimetrati nella tavola 5 "Carta delle attitudini funzionali";
- m. boschi percorsi da incendi ai sensi dell'articolo 10 della L. 353/2000;
- n. "boschi da seme" di cui all'art. 53 della l.r. 31/2008, come individuati nel Geoportale regionale;
- o. boschi soggetti al "vincolo per altri scopi" di cui all'art.17 del r.d. 3267/1923 e in generale nei "boschi di protezione diretta" come definiti dall'art. 3 c. 2 lettera r) del d.lgs. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali);

Nei predetti boschi possono essere realizzate esclusivamente le trasformazioni indicate all'art. 27 nell'elenco delle "trasformazioni speciali". Ad eccezione degli interventi indicati ai punti a) ed f) dell'art. 27, le predette trasformazioni possono essere realizzate nei "boschi non trasformabili" esclusivamente se si dimostra l'impossibilità a realizzarle altrove.

Il rapporto di compensazione è pari a 1:4, fermo restando i casi di esonero e di riduzione indicati agli articoli 36 e 37.

Art. 30 – Boschi soggetti a trasformazione esatta: individuazione e trasformabilità

Nella "Carta della conformatizzazione al PIF delle trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta" (Tavola n. 6) sono riportate, perimetrare con la voce "Ambiti di trasformazione", le predette aree, formate dalle previsioni di espansione e trasformazioni degli strumenti urbanistici comunali compatibili col presente piano.

A tali aree vanno aggiunte eventuali ulteriore aree delimitate dal Piano Cave Provinciale, indicate nell'articolo 24 del presente Regolamento.

In tali boschi sono comunque autorizzabili le trasformazioni speciali non cartografate e le trasformazioni areali a finalità agricola.

La modifica alle aree forestali suscettibili di trasformazione ordinaria a delimitazione esatta segue la procedura indicata al paragrafo 4.7.2), parte II, della d.G.r. VIII/7728/2008.

Art. 31 – Boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale: individuazione e trasformabilità

L'individuazione degli ambiti trasformabili a finalità agricola, naturalistica paesaggistica, indicate nell'articolo 25 del presente Regolamento e nell'art. 26 (biodiversità e paesaggio) sono gli «Ambiti boscati compatibili con la conservazione e la trasformazione a fini agricoli e ambientali» e riportati in Tavola n. 7 «Carta delle trasformazioni ammesse a fini agricoli e ambientali» e coincidono con le «aree a trasformazione areale». Nei «boschi non trasformabili» elencati all'articolo 29 sono tuttavia autorizzabili solo le trasformazioni a finalità ambientale di cui all'art. 26.

Nelle predette aree sono state escluse, salvo limitate eccezioni motivate riportate dal piano, i boschi importanti per la biodiversità, la rete ecologica, la stabilità del suolo o di particolare pregio produttivo. In caso di errore di perimetrazione nella Tavola, si procederà con rettifica ai sensi dell'art. 4 del Regolamento.

Se si eseguono interventi di miglioramento forestale con fondi pubblici o tramite interventi compensativi, si procederà, mediante provvedimento di "rettifica", a derubricare i boschi da questa categoria e a inserirli fra i "Boschi non trasformabili", ossia fra i "Boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali".

Art. 32 – Boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali: individuazione e trasformabilità

Coincidono, seppur impropriamente, coi "boschi non trasformabili".

Art. 33 – Ulteriori aree boscate soggette a trasformazione esatta (a finalità urbanistica): individuazione

Qualora per specifiche esigenze si ravvisasse, in sede di redazione degli strumenti urbanistici o di altri strumenti di governo del territorio, la necessità di procedere a ulteriori trasformazioni di bosco a fini urbanistici, dovrà essere redatta una "modifica" del PIF, come da articolo 4, appositamente motivata, contenente:

- a. relazione ricognitiva attestante la non esistenza, entro i confini comunali, di aree alternative a quelle previste per la realizzazione dell'intervento urbanistico comportante trasformazione;
- b. perimetrazione di dettaglio della superficie forestale da trasformare: su carta (in scala 1:2.000, su base fotogrammetrica e catastale) e in formato vettoriale (poligoni digitali "shapefile") con coordinate in sistema geodetico UTM32N/WGS84);
- c. relazione forestale che verifichi la compatibilità della trasformazione con le valenze ecologiche e funzionali del bosco (struttura, forma di governo, composizione, attitudine funzionale), con particolare attenzione alla tipologia forestale presente e agli elementi di valenza individuati in sede di analisi e sintetizzati nelle Tavole del valore delle attitudini, indicate dal PIF per le superfici forestali oggetto di proposta di trasformazione;
- d. individuazione delle misure compensative predisposte in coerenza con le indicazioni del PIF e delle aree da destinare all'esecuzione delle stesse entro i confini comunali.

Qualora la trasformazione sia ritenuta ammissibile, l'Ente Forestale, nel verificare la conformità della previsione urbanistica al PIF, provvede all'aggiornamento del Piano come previsto al precedente art. 4.

Le nuove trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta devono comunque sottostare alle seguenti regole:

- a) non possono essere individuate nei «boschi non trasformabili» di cui all'art. 29 e neppure nei boschi oggetto di miglioramento con fondi pubblici o compensazioni dal 1985;
- b) devono essere individuate prioritariamente all'interno dei "tessuto urbano consolidato" di cui all'art. 10 comma 2 della l.r. 12/2005 e s.m.i. o nelle immediate adiacenze, ossia nel raggio di 150 metri;

- c) devono essere limitate a una superficie massima dello 0,5% della superficie boscata per ogni quindicennio di validità del PIF.

Art. 34 – Soglia di compensazione

La superficie dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco, oltre la quale sussiste l'obbligo della compensazione è definita dalla d.G.r. VIII/675/2005 e s.m.i., anche per quanto attinente agli interventi previsti al relativo comma 4.

Il Piano non si avvale della facoltà di ridurre l'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione oltre la quale sussiste l'obbligo della compensazione, nei casi previsti dal paragrafo 4.1) della d.G.r. VIII/675/2005 e s.m.i.

Art. 35 – Rapporti di compensazione

Il valore del rapporto di compensazione in caso di trasformazione è indicato in Tavola 6.

Modifiche puntuali del "rapporto di compensazione" sono stabilite col procedimento di "modifica" indicato all'articolo 4; modifiche generali attraverso la variante di piano.

Per ogni m² di bosco trasformato, oltre la soglia indicata nella d.G.r. VIII/675/2005 e s.m.i. deve essere realizzato un intervento compensativo secondo quanto definito all'art. 43, comma 4, della l.r. 31/2008 e dai criteri previsti dalla d.G.r. VIII/675/2005 e s.m.i.

Art. 36 – Interventi esonerati dall'obbligo di interventi compensativi

Ai sensi dell'art. 43 commi 5, 6 e 8 della l.r. n. 31/2008, il PIF individua alcune categorie di interventi soggetti ad obblighi di compensazione nulla, qualunque sia la superficie trasformata; esse sono:

- 1) opere di sistemazione idraulico forestale e del dissesto idrogeologico, da realizzarsi ove tecnicamente possibile e a parità di efficacia tramite tecniche di bioingegneria forestale;
- 2) realizzazione e manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale prevista dal presente PIF, nella sezione "Piano VASP",
- 3) manutenzione e realizzazione della rete escursionistica di cui alla l.r. 5/2017 rispettosi dei requisiti tecnici previsti dalla d.G.r. VII/14016/2003;
- 4) opere espressamente realizzate in funzione antincendio di boschi e di ambienti naturali, purché previste dal piano Antincendio Boschivo della Comunità montana o dal PIF o PAF approvati;
- 5) interventi di trasformazione a finalità ambientale di cui all'art 26, nelle aree indicate all'art. 31;
- 6) interventi di trasformazione a finalità agricola, di cui all'art. 25;
- 7) interventi di recupero di balze e terrazzamenti, finalizzati all'esercizio dell'attività agricola, nelle sole aree indicate all'art. 31.

Nei casi indicati ai precedenti punti 5) e 6), l'esonero può essere concesso solo nel rispetto del comma 8 ter dell'art. 43 della l.r. 31/2008, ossia se:

- a) la superficie boscata direttamente interessata dalla trasformazione non abbia già beneficiato di contributi pubblici per il miglioramento forestale;
- b) la superficie boscata direttamente interessata dal recupero non sia stata classificata dalla pianificazione territoriale come area forestale importante per la rete ecologica e la biodiversità;
- c) il recupero agronomico non preveda la realizzazione di costruzioni edilizie né di nuove opere civili, ad eccezione di quelle di pubblica utilità e di quelle a servizio del fondo, per un periodo di almeno venti anni.

L'esonero totale delle trasformazioni di tipo areale a finalità agricola dall'obbligo di interventi compensativi è subordinato all'impegno a non destinare a diversa finalità l'area trasformata per un periodo di 30 anni e l'impegno deve essere oggetto di registrazione e trascrizione sui registri dei beni immobiliari.

Nel trentennio, sono possibili tuttavia la realizzazione di fabbricati rurali ad uso di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e altre strutture e infrastrutture (elettrodotti, acquedotti e strade), ad uso esclusivo o prevalentemente agricolo, pagando l'intervento compensativo che sarebbe dovuto se il terreno fosse ancora a bosco

La trasformazione non può essere concessa in boschi oggetto di miglioramento con fondi pubblici, o tramite interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco, dal 1985 in poi.

Art. 37 – Interventi con obblighi di interventi compensativi ridotti

Si applica una riduzione del 30% per la realizzazione o manutenzione della viabilità di tipo agrosilvopastorale non prevista dal piano VASP del PIF o di strade esclusivamente con caratteristiche costruttive rurali, di allacciamento viario e completamento su proprietà private.

Art. 38 – Interventi compensativi ammessi

Ai sensi dell'art.43 comma 3 della l.r.31/2008 le autorizzazioni alla trasformazione del bosco prevedono, a carico dei richiedenti, la realizzazione di interventi compensativi.

Coerentemente con le disposizioni del medesimo comma, per interventi compensativi si intendono gli interventi di riequilibrio e salvaguardia idrogeologica che prevedono opere di carattere selvicolturale e di manutenzione territoriale con l'impiego di tecniche a basso impatto.

Secondo le previsioni del presente Piano tali interventi dovranno essere realizzati entro tre anni dal rilascio dell'autorizzazione salvo diverse prescrizioni dell'Ente Forestale in base alla tipologia dell'intervento.

Possono essere realizzati come interventi compensativi esclusivamente i seguenti:

- a) Ripulitura della vegetazione degli alvei dei corsi d'acqua principali e secondari (RIM) al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque;
- b) Messa in sicurezza delle aree a valenza didattica fruitiva con interventi di valorizzazione dei luoghi (recinzioni rustiche, muretti a secco, cartellonistica, segnaletica, arredo per la sosta ...) e della rete escursionistica di cui alla l.r. 5/2017, compreso il contenimento della vegetazione invadente
- c) Sistemazione delle situazioni di dissesto a carico del reticolo idrografico e dei versanti da eseguirsi a parità di efficacia tramite tecniche di bioingegneria forestale;
- d) Miglioramenti forestali nei rimboschimenti di conifere, mediante sfolli, diradamenti, tagli fitosanitari, apertura di chiarie, arricchimenti in specie, finalizzati al miglioramento estetico e fruitivo;
- e) Riqualificazione dei boschi degradati ai margini dell'urbanizzato, fermo restando la destinazione a bosco dell'area migliorata;
- f) Creazioni di visuali panoramiche, compresa la realizzazione di parapetti e sedute per fruizione sicura
- g) Interventi di ricostituzione dei castagneti da frutto abbandonati calibrati in funzione dello stato di abbandono del castagneto (eliminazione del sottobosco, potature di rimonda, innesto di nuovi esemplari), purché con finalità pubblica (didattica, raccolta libera del frutto ecc.) e non strettamente produttiva;
- h) Realizzazione o miglioramento di nuovi boschi;
- i) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della viabilità silvo – pastorale secondo le necessità di sistemazione individuate dal Piano della Viabilità Silvo Pastorale;
- j) Realizzazione di nuovi tratti di viabilità silvo – pastorale, purché compresa nelle proposte di nuova viabilità previste dal PIF;

Art. 39 – Localizzazione degli interventi compensativi ammessi

Il Piano di Indirizzo Forestale individua le aree all'interno delle quali eseguire gli interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco:

- gli interventi compensativi indicati alle lettere b) dell'art. 38 sono eseguibili ovunque;
- gli interventi compensativi indicati alle lettere a) dell'art. 38 sono eseguibili ovunque, ma prioritariamente nelle aree indicate in Tavola 8 "Carta delle superfici destinate a compensazione".
- gli interventi compensativi indicati alle lettere c), d), e), f) e g) dell'art. 38 sono realizzabili solo nelle aree evidenziate nelle aree indicate in Tavola 8 "Carta delle superfici destinate a compensazione".
- gli interventi compensativi indicati alla lettera h) sono realizzabili solo nelle aree indicate come "Contributo alla rete ecologica provinciale" in Tavola 8 "Carta delle superfici destinate a compensazione";
- gli interventi compensativi indicati alla lettera i) e j) sono realizzabili solo nelle strade elencate nel piano VASP parte integrante del presente PIF.

Sono comunque vietati gli interventi compensativi all'interno del Tessuto Urbano Consolidato individuato dai Piani di Governo del Territorio e nelle aree boscate suscettibili di trasformazione esatta o in ambito estrattivo.

Art. 40 – Albo delle Opportunità di compensazione

Ai fini di favorire la corretta localizzazione delle aree idonee alla realizzazione degli interventi compensativi e di favorire l'incontro fra chi deve compensare e chi ha terreni da migliorare, è istituito presso la Comunità Montana l'Albo delle opportunità di compensazione. Al suo interno raccoglie l'elenco delle possibili aree da destinare ad intervento compensativo su proposta di proprietari boschivi, pubblici e privati, e delle amministrazioni comunali interessate alla realizzazione di interventi compatibili col presente PIF.

La Comunità Montana, compatibilmente con la normativa vigente in materia di aiuti di Stato, definisce i criteri di priorità in caso dovesse decidere di finanziare direttamente i progetti inseriti nell'Albo.

Art. 41 - Limite massimo di superficie boscata trasformabile nel periodo di validità del Piano

La Comunità Montana potrà autorizzare trasformazioni ordinarie a fini agricoli nella misura massima del 4,0% dei boschi esistenti.

Le trasformazioni a finalità urbanistiche sono autorizzabili nei seguenti limiti:

- Le aree individuate dal presente PIF in sede di approvazione;
- Le ulteriori aree indicate all'art. 33 limitatamente, per ogni comune, a una superficie massima pari allo 0,5% dell'intera superficie boscata comunale.

Art. 42 – Monetizzazioni e cauzioni

L'Ente Forestale può riservarsi la facoltà di accettare o respingere la proposta dei richiedenti alla monetizzazione dell'intervento compensativo, sostituendosi al richiedente stesso nella realizzazione dell'opera. La monetizzazione avviene tramite versamento di una somma pari al costo di compensazione maggiorata del 20% per i costi di progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi.

Parte V – Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale

Art. 43 – Il Piano VASP

Il PIF, in coerenza con le vigenti disposizioni normative, individua come viabilità agro-silvo-pastorali (VASP) quelle strade, esistenti o di progetto, necessarie per la conduzione dei fondi agricoli e forestali e che rivestono funzioni di sicurezza, incolumità pubblica e di stabilità dei versanti.

Il censimento delle strade che possiedono i requisiti di viabilità agro-silvo – pastorale di cui alla Tavola 11 fornisce un quadro conoscitivo circa lo stato di fatto e delinea indicazioni sulle necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità. I tracciati emersi in sede di censimento dovranno ufficialmente essere adottati e normati dalle Amministrazioni Comunali mediante atto deliberativo, gli stessi saranno quindi classificati come viabilità agro-silvo-pastorale così come previsto dalla d.G.r 08.08.2003 n.7/14016.

Art. 44 – Piano VASP: contenuti

Il piano VASP, a tutti gli effetti parte integrante del presente PIF, definisce:

- classificazione delle strade esistenti;
- previsione di ampliamenti, prolungamenti e passaggi di classe di strade esistenti;
- previsioni di nuove strade con relativa classe di transitabilità.

Gli elenchi delle strade esistenti e di progetto sono riportati negli allegati.

Parte VI – Attività selvicolturali

Art. 45 – Destinazione selvicolturale dei boschi

In coerenza con gli orientamenti ed i principi ispiratori del piano, la Comunità Montana promuove la realizzazione di interventi e la gestione delle risorse forestali secondo destinazioni o funzioni prevalenti, in un quadro di azioni orientate alla valorizzazione multifunzionale dei boschi. In particolare, la Comunità Montana orienta la propria progettualità e la gestione forestale al fine di valorizzare:

- la funzione produttiva;
- la funzione naturalistica;
- la funzione didattico-ricreativa;
- la funzione paesaggistica;
- la funzione protettiva.

Art. 46 – Modelli selvicolturali

I modelli selvicolturali, obbligatori nei casi previsti dall'art. 50 c. 6 della l.r. 31/2008 e nei casi previsti dai bandi di finanziamento, sono riportati in "Relazione" nel capitolo 21 "Modelli selvicolturali" e nella appendice: "Criteri generali di gestione selvicolturale di riferimento"

Nel caso degli interventi nei siti Natura 2000, i modelli selvicolturali recepiscono e rappresentano le "misure di conservazione" e quindi il loro rispetto esonera dalla valutazione di incidenza.

Parte VII – Parte finanziaria

Art. 47 - Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici

Nel territorio assoggettato al presente PIF sono finanziabili con fondi pubblici solamente le seguenti attività selvicolturali:

- le migliorie e le cure colturali previste dagli piani d'assestamento;
- le migliorie e le cure colturali ai boschi esplicitamente indicate nella relazione del PIF, nelle aree espressamente localizzate nella tavola n. 10 "Carta delle Azioni di piano";
- gli interventi indicati come "interventi compensativi" nel precedente articolo 38;
- gli interventi considerati utili o indispensabili nei "modelli selvicolturali";
- gli interventi di creazione e manutenzione, ordinaria o straordinaria, della viabilità agro-silvo-pastorale prevista negli allegati 1 e 2 (Piano VASP) e indicate cartograficamente in Tavola 11 "VASP";
- i lavori di "pronto intervento" a seguito di calamità naturali;
- la ripulitura della vegetazione degli alvei dei corsi d'acqua principali e secondari al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque
- di recupero forestale ed ecologico delle cave cessate, individuate nel catasto Regionale delle cave dismesse o abbandonate, di cui all'articolo 27 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14;
- di gestione ambientale, espressamente previsti dai piani dei siti natura 2000;
- di messa in sicurezza e contenimento della vegetazione invadente lungo la rete escursionistica di cui alla l.r. 5/2017 e nelle aree a valenza di nuovi tratti di viabilità silvo – pastorale, purché compresa nelle proposte di nuova viabilità previste dal piano VASP del PIF;
- di lotta o prevenzione degli incendi boschivi, secondo le indicazioni del Piano Regionale AIB, anche se non previsti cartograficamente nel presente piano di indirizzo forestale;
- di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), anche se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale;
- didattico fruitivi con interventi di valorizzazione dei luoghi (recinzioni rustiche, muretti a secco, cartellonistica, segnaletica, arredo per la sosta ...);
- gli interventi previsti nella tavola 10 "Carta delle azioni di piano";
- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della viabilità silvo – pastorale secondo le necessità di sistemazione individuate dal Piano della Viabilità Silvo Pastorale;
- Realizzazione tramite interventi di decespugliamento e contenimento del bosco di aree prative e pascolive non utilizzate e a rischio chiusura, nelle aree indicate in tavola 8 "Carta degli interventi compensativi". Gli interventi saranno condotti con finalità agronomiche, faunistiche o paesaggistiche;

Nella aree boscate e nei nuovi sistemi verdi, l'ente forestale finanzia la realizzazione (o l'acquisto, ma solo se il beneficiario non fosse in grado di realizzarli direttamente) di cartellonistica, segnaletica, arredo in bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità solo se realizzati con legname non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, querce, larice o altri legni di lunga durata all'aperto.

In deroga a quanto sopra indicato, non possono tuttavia essere finanziati:

- gli interventi di utilizzazione forestale;
- gli imboschimenti;
- gli impianti di arboricoltura da legno;
- gli interventi di miglioramento forestale nel "Tessuto Urbano Consolidato"; di cui alla l.r. 12/2005
- gli interventi di miglioramento forestale in boschi perimetrati come "Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta", riportati in tavola n. 11 e in "boschi assoggettati alla disciplina del Piano Cave

Provinciale”, fatta eccezione per gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), che sono quindi finanziabili.

In occasione dei bandi di finanziamento pubblico, sono accordati punteggi tecnici di priorità (rispetto ad analoghi interventi in altri boschi) in base alle indicazioni contenute nel piano, compreso quanto indicato nella tavola dei dissesti.

I proventi delle sanzioni di cui all’art. 61, commi da 5 a 10, della l.r. 31/2008 sono usati per le attività indicate all’art. 18, comma 2, lettera d ter) del r.r. 5/2007.

Art. 48 – Programmi trasversali da finanziare

I progetti sono riportati in Relazione di sintesi in Relazione al Capitolo “23 IL PIANO PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI”.

Art. 49 – Classificazione degli interventi da finanziare in base a importanza e urgenza

I gradi di urgenza e di importanza (priorità) sono riportate in Relazione al Capitolo “23 IL PIANO PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI”, paragrafo 23.1.

Parte VIII – Allegati

Allegato 1 – Strade agro-silvo-pastorali esistenti

ID	CODICE STRADA	DENOMINAZIONE	COMUNE PREVALENTE	CODICE REGOLAMENTO	GESTORE	PROPRIETA'	LUNGHEZZA	QUOTA INIZIO	QUOTA FINE	CLASSE TRANSITABILITA'
8722	S097014_0008	VALLE D'ASSA - FORCELLA BASSA	CARENNO	D.C.C. 4 DEL 28/01/2019	COMUNE	PUBBLICA	1204	1045	1190	II - TRATTORI CON RIMORCHIO
8813	SV1165	CARENNO - FORNACE	CARENNO	N 4 DEL 28/01/2019	COMUNE	PUBBLICA	433	600	610	II - TRATTORI CON RIMORCHIO
6149	SV403	STRADA COLOMBERA	CISANO BERGAMASCO	DELIBERAZIONE N.60/2008	COMUNE	PUBBLICA	585	206	230	II - TRATTORI CON RIMORCHIO
8733	SV1126	SAINA	ERVE	DCC 17 DEL 26/09/2006	COMUNE	PUBBLICA	859	630	680	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
8763	SV1138	STRADA COMUNALE DELLA POLISENA	PONTIDA	DCC 18 DEL 06/05/2017	COMUNE	PUBBLICA	912	509	565	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
8768	SV1141	STRADA COMUNALE DI CELANA	PONTIDA	DCC 18 DEL 06/05/2017	COMUNE	PUBBLICA	422	528	560	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
8778	SV1146	STRADA COMUNALE DI FAIDA	PONTIDA	DCC 18 DEL 06/05/2017	COMUNE	PUBBLICA	771	316	458	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
8803	SV1155	STRADA DI NESOLIO	ERVE	17 26/09/2006	COMUNE	PUBBLICA	924	600	700	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
8805	SV1157	STRADA MADONNA DEL CORNO	ERVE	17 26/09/2006	COMUNE	PUBBLICA	397	590	605	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
8806	SV1158	CAVERSANO ASSA	CARENNO	N 4 DEL 28/01/2019	COMUNE	PUBBLICA	859	995	1060	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
8807	SV1159	CAVERSANO MONTE BASSO	CARENNO	N 4 DEL 28/01/2019	COMUNE	PUBBLICA	1880	910	1060	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
8808	SV1160	MONTE BASSO - PERTUS	CARENNO	N 4 DEL 28/01/2019	COMUNE	PUBBLICA	783	1060	1180	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
8809	SV1161	PERTUS EX CONVENTO - FORCELLA BASSA	CARENNO	N 4 DEL 28/01/2019	COMUNE	PUBBLICA	1455	1180	1190	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
8812	SV1164	CARENNO - PIAZZA	CARENNO	N 4 DEL 28/01/2019	COMUNE	PUBBLICA	1321	630	745	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
9129	SV1372	LEVATA - FOPPA	MONTE MARENZO	13 15/02/2019	COMUNE	PUBBLICA	1086	204	314	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
6146	SV400	STRADA GRADAROLO	CISANO BERGAMASCO	DELIBERAZIONE N.60/2008	COMUNE	PUBBLICA	625	510	558	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
6148	SV402	STRADA CAMBIAGO	CISANO BERGAMASCO	DELIBERAZIONE N.60/2008	COMUNE	PUBBLICA	230	244	250	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
8744	SV1128	PORTOLA - SANTA MARGHERITA	MONTE MARENZO	DCC 13 DEL 15/02/2019	COMUNE	PUBBLICA	1066	496	630	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
8747	SV1129	PIUDIZZO - PORTOLA	MONTE MARENZO	DCC 13 DEL 15/02/2019	COMUNE	PUBBLICA	530	472	495	IV - PICCOLI AUTOMEZZI

ID	CODICE STRADA	DENOMINAZIONE	COMUNE PREVALENTE	CODICE REGOLAMENTO	GESTORE	PROPRIETA'	LUNGHEZZA	QUOTA INIZIO	QUOTA FINE	CLASSE TRANSITABILITA'
8751	SV1131	BERIOCCO - PROVADA	MONTE MARENZO	DCC 13 DEL 15/02/2019	COMUNE	PUBBLICA	826	425	455	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
8754	SV1133	COSTA - CONFINE	MONTE MARENZO	DCC 13 DEL 15/02/2019	COMUNE	PUBBLICA	479	458	509	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
8756	SV1134	TORRE - POMINO	MONTE MARENZO	DCC 13 DEL 15/02/2019	COMUNE	PUBBLICA	503	472	433	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
8759	SV1136	TORRE - PORCIOLA	MONTE MARENZO	DCC 13 DEL 15/02/2019	COMUNE	PUBBLICA	648	481	514	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
8762	SV1137	STRADA COMUNALE CELANA VECCHIA	PONTIDA	DCC 18 DEL 06/05/2017	COMUNE	PUBBLICA	733	509	430	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
8765	SV1139	STRADA COMUNALE DELLE PREMANE	PONTIDA	DCC 18 DEL 06/05/2017	COMUNE	PUBBLICA	390	528	490	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
8770	SV1142	STRADA COMUNALE DI CA' DI MAGGIO	PONTIDA	DCC 18 DEL 06/05/2017	COMUNE	PUBBLICA	604	509	545	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
8772	SV1143	STRADA COMUNALE DELLA TRIBULINA DEL PAGAI	PONTIDA	DCC 18 DEL 06/05/2017	COMUNE	PUBBLICA	341	446	430	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
8774	SV1144	STRADA COMUNALE VAL DI GERRA	PONTIDA	DCC 18 DEL 06/05/2017	COMUNE	PUBBLICA	686	310	363	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
8775	SV1145	STRADA COMUNALE VAL DI GERRA 2	PONTIDA	DCC 18 DEL 06/05/2017	COMUNE	PUBBLICA	474	360	318	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
8780	SV1147	STRADA COMUNALE DAL CANTO A FONTANELLA - SANTA BARBARA	PONTIDA	DCC 18 DEL 06/05/2017	COMUNE	PUBBLICA	870	630	569	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
8783	SV1149	STRADA COMUNALE DEL PICCHETTO	PONTIDA	DCC 18 DEL 06/05/2017	COMUNE	PUBBLICA	205	514	490	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
8785	SV1150	STRADA COMUNALE DI CA' DI FRASCA	PONTIDA	DCC 18 DEL 06/05/2017	COMUNE	PUBBLICA	198	437	469	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
8804	SV1156	STRADA DEI DUE CAMOSCI LOC GNET	ERVE	17 26/09/2006	COMUNE	PUBBLICA	612	590	660	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
8810	SV1162	RENSIGGIA - COLLE DI SOGNO	CARENNO	N 4 DEL 28/01/2019	COMUNE	PUBBLICA	1279	670	950	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
8811	SV1163	PERTUS - PIAN MUNIK	CARENNO	N 4 DEL 28/01/2019	COMUNE	PUBBLICA	1207	1150	1050	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
6059	SV313	STRADA DI FAVIRANO	TORRE DE' BUSI	DELIBERAZIONE C.C. N.2 DEL 30.01.2013	COMUNE	PUBBLICA	700	386	530	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
6060	SV314	STRADA TEGIOLA URIDA	TORRE DE' BUSI	DELIBERAZIONE C.C. N.2 DEL 30.01.2013	COMUNE	PUBBLICA	700	669	720	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
6061	SV315	STRADA INCASONE CERESOLA	TORRE DE' BUSI	DELIBERAZIONE C.C. N.2 DEL 30.01.2013	COMUNE	PUBBLICA	1000	815	750	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
6062	SV316	STRADA OVRENA	TORRE DE' BUSI	DELIBERAZIONE C.C.2 DEL 30.01.2013	COMUNE	PUBBLICA	350	526	556	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
6121	SV375	STRADA PER BESENO	VERCURAGO	DELIBERAZIONE N.31/2008	COMUNE	PUBBLICA	100	380	410	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
6122	SV376	STRADA PER PROVADA	VERCURAGO	DELIBERAZIONE N.31/2008	COMUNE	PUBBLICA	280	343	345	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
6147	SV401	STRADA DEI FONTANELLI	CISANO BERGAMASCO	DELIBERAZIONE N.60/2008	COMUNE	PUBBLICA	240	314	280	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
6152	SV406	STRADA PER PRADASELLA	CAPRINO BERGAMASCO	DELIBERA N.15/2011	COMUNE	PUBBLICA	250	445	491	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
6153	SV407	STRADA PER COL SCARLASC	CAPRINO BERGAMASCO	DELIBERAZIONE N.15/2011	COMUNE	PUBBLICA	2000	417	465	IV - PICCOLI AUTOMEZZI

Bozza

ID	CODICE STRADA	DENOMINAZIONE	COMUNE PREVALENTE	CODICE REGOLAMENTO	GESTORE	PROPRIETA'	LUNGHEZZA	QUOTA INIZIO	QUOTA FINE	CLASSE TRANSITABILITA'
6154	SV408	STRADA PER BEMA	CAPRINO BERGAMASCO	DELIBERA N.15/2011	COMUNE	PUBBLICA	200	300	345	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
6155	SV409	STRADA PER CAMBRENO	CAPRINO BERGAMASCO	DELIBERA N.15/2011	COMUNE	PUBBLICA	1000	400	437	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
6156	SV410	STRADA PER FRALE	CAPRINO BERGAMASCO	DELIBERA N.15/2011	COMUNE	PUBBLICA	200	515	509	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
6157	SV411	STRADA PER CA' CROTTI	CAPRINO BERGAMASCO	DELIBERA N.15/2011	COMUNE	PUBBLICA	300	555	570	IV - PICCOLI AUTOMEZZI
6158	SV412	STRADA PER CALVARIO	CAPRINO BERGAMASCO	DELIBERA N.15/2011	COMUNE	PUBBLICA	1000	450	510	IV - PICCOLI AUTOMEZZI

Bozza

Allegato 2 – Strade agro-silvo-pastorali previste (in progetto)

Non è per ora prevista alcuna nuova strada.

Allegato 3 – Specie utilizzabili

Per le specie arboree e arbustive impiegabili per gli interventi di compensazione si fa riferimento all'allegato C del r.r. 5/2007, fatto salvo la possibilità di rettificare detto elenco tramite rettifica al PIF come da articolo 4, integrando o stralciando alcune specie da detto elenco.

Per gli interventi di ingegneria naturalistica, si fa riferimento alle specifiche deliberazioni della Giunta Regionale. Di volta in volta, a seconda delle specifiche situazioni locali, l'Ente forestale (Comunità Montana) potrà vietare l'impiego di alcune specie fra quelle sopra riportate.

Allegato 4 – Norme Forestali Regionali colle deroghe accordate

La Giunta regionale ha concesso per il presente PIF deroghe alle Norme Forestali Regionali (r.r.5/2007) con deliberazione n. 1.738 del 18 maggio 2011.

Allegato 5 – Modelli selvicolturali

I modelli selvicolturali, di cui all'art. 50 c. 6 della l.r. 31/2008, sono contenuti nella relazione di sintesi al capitolo «21. Modelli selvicolturali» con riferimento alla tavola 5 «Carta delle attitudini funzionali del territorio boschivo».

I modelli selvicolturali sono obbligatori:

- 1) nei casi indicati all'art. 50 della l.r. 31/2008, ossia «vincolano gli enti per il rilascio di autorizzazioni e pareri, i professionisti per gli elaborati progettuali, nonché le imprese boschive e i consorzi forestali»;
- 2) nei casi indicati dalla d.g.r. IX/1738/2011, ossia:
 - a) interventi autorizzati in deroga, ai sensi dell'art. 7 del r.r. 5/2007, ove tecnicamente possibile;
 - b) interventi per i quali è richiesto il progetto di taglio ai sensi dell'art. 14 del r.r. 5/2007;
 - c) interventi di cui all'art. 20, comma 4 bis del r.r. 5/2007;
 - d) utilizzazioni in boschi di proprietà pubblica con obbligo di contrassegnatura ai sensi dell'art. 75, comma 2 ter del r.r. 5/2007;
 - e) interventi che beneficiano di contributi pubblici;
 - f) interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco.